



REG. N. 10.753

CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

In data 17 luglio 2012, presso la sede del Comune di Pontedera (PI), Corso Matteotti n. 37,

TRA

- Il **COMUNE DI PONTERERA** (di seguito Comune), con sede legale a Pontedera (PI), Corso Matteotti n. 37 C.F. e P.I. 00353170509, rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. **Simone Millozzi**, nato a Pontedera (PI) il 21 settembre 1972, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata,

E

- L'**UNIVERSITÀ DI PISA** (di seguito Università), con sede a Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, C.F. 80003670504 e P.I. 00286820501, rappresentata dal Rettore prof. **Massimo Augello**, nato a Catanzaro l'8 luglio 1949, autorizzato alla stipula, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;

PREMESSO CHE:

La cooperazione internazionale è uno strumento essenziale per lo sviluppo e la convivenza tra i popoli;

La diffusione della conoscenza e le azioni concrete di solidarietà partecipata sono gli strumenti per raggiungere un equilibrio fra le relazioni sociali, economiche e politiche tra il Nord e il Sud del mondo;

Con l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e giustizia particolarmente quando si ha tra gli obiettivi comuni la tutela dei diritti in particolare dei soggetti più deboli quali le donne e i bambini troppo spesso oggetto di soprusi, violenze, discriminazioni;

La cooperazione italiana, nello svolgimento delle sue attività segue un approccio ispirato alla collaborazione tra sistemi-paese, valorizzando il ruolo degli enti locali

(cooperazione decentrata), e delle istituzioni universitarie (cooperazione interuniversitaria), per trasferire know-how nei Paesi in via di sviluppo (di seguito Pvs) e per portare sul terreno risorse umane preziose ai fini della formazione in loco e della good-governance;

I progetti di cooperazione culturale delle Università italiane con le Università dei Pvs in via di svolgimento si integrano con i programmi di cooperazione internazionale promossi dallo Stato e dagli Enti locali;

La continua crescita della cooperazione decentrata promossa da Regioni, Province e Comuni rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo;

La Regione Toscana nella propria attività di cooperazione internazionale ha perseguito gli obiettivi di riduzione delle disuguaglianze, diffusione dei diritti e di esperienze di governance locale;

L'Università nell'ambito del proprio processo di internazionalizzazione pone una serie di azioni specifiche volte a creare sinergie non solo con partner internazionali ma anche con realtà locali quali regione, province e comuni operanti nel territorio toscano, sviluppando in tal modo una fitta rete di rapporti con soggetti attivi nella promozione culturale, nella cooperazione allo sviluppo e nel trasferimento tecnologico;

Le azioni e i progetti di cooperazione culturale dell'Università e di cooperazione decentrata del Comune si collocano nel contesto sopra delineato;

Il Comune opera da tempo nel settore della cooperazione promuovendo e sostenendo progetti in Africa e in America latina anche in accordo con altri comuni della Valdera;

L'Università ha una forte vocazione internazionale e grazie ad un'attenta politica di promozione delle relazioni internazionali ha all'attivo molti accordi quadro con varie istituzioni nelle varie parti del mondo per attività di collaborazione nel campo della

ricerca, della didattica e della cooperazione allo sviluppo;

Il Comune e l'Università ritengono altamente significativo instaurare un rapporto non episodico ma di collaborazione sinergica, nel quale le attività di progettazione, di studio, di ricerca, di formazione e sensibilizzazione condotte dall'Università possano integrarsi con le corrispondenti attività sviluppate dal Comune nello stesso ambito;

Il Comune ritiene che la continua implementazione e valorizzazione delle proprie attività ed esperienze possa essere conseguita anche attraverso un più stretto rapporto tra mondo accademico, per le competenze professionali riconosciute, ed il Comune, favorendo in tal modo il collegamento tra ricerca teorica ed empirica e attività istituzionali;

L'Università e il Comune, interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune attinenti alla cooperazione internazionale, intendono stipulare una Convenzione per regolare tali rapporti di collaborazione. Tale Convenzione avrà natura normativa; appositi Atti Esecutivi Bilaterali potranno specificare azioni, progetti e incarichi, con la determinazione delle modalità e dei tempi di realizzazione nonché di eventuali corrispettivi, essi costituiranno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le Parti concordano di adeguare i contenuti della presente Convenzione con le disposizioni legislative di carattere innovativo che potranno verificarsi nel corso di validità della Convenzione stessa;

Premesso che l'Università e il Comune hanno già stipulato una Convenzione quadro in data 14 settembre 2010, da intendersi decaduta, in quanto la presente ne rappresenta la sua naturale evoluzione;

Con deliberazione del Senato Accademico n. 209 dell'11 luglio 2012 e della Giunta Comunale n. 108 del 12 luglio 2012 è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità della Convenzione

Le Parti con il presente atto attivano una collaborazione per le politiche di cooperazione internazionale al fine di:

- fornire il proprio contributo, mediante l'apporto delle rispettive competenze e conoscenze, per lo sviluppo di attività finalizzate alla realizzazione, alla promozione e divulgazione di iniziative di alta formazione e di ricerca in relazione alla specificità degli interessi delle parti nel settore della cooperazione internazionale, valorizzando le politiche di cooperazione decentrata;
- promuovere incontri, seminari e convegni, facendo ricorso alle rispettive competenze;
- presentare progetti regionali, nazionali ed europei nell'ambito della cooperazione internazionale con particolare attenzione al superamento di ogni forma di disuguaglianza e discriminazione.

Art. 2

Oggetto

Le Parti intendono perseguire le finalità di cui all'Art. 1 attraverso lo sviluppo di attività, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Ricerca e disseminazione di teorie e prassi, elaborate dai dipartimenti universitari, nei settori della cooperazione dove entrambe le parti sono impegnate sia in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- Fundraising e project management: collaborare nelle attività necessarie alla raccolta dei fondi di finanziamento ed all'ottenimento di sovvenzioni regionali, nazionali e comunitarie (fondi a gestione diretta ed indiretta) nel settore attinenti le finalità della convenzione medesima;
- Istituire presso il Comune un Laboratorio della cooperazione internazionale che, partendo da un sistema di rete tra i soggetti aderenti in Toscana ai progetti di

cooperazione renderà possibile la realizzazione di approfondimenti, scambi di esperienze, progetti di comunicazione, dibattiti, seminari e attività di ricerca sui temi attinenti la cooperazione e lo sviluppo, la conoscenza reciproca, tolleranza, valorizzazione delle culture, lotta alle violenze e alle discriminazioni. Il laboratorio sarà aperto alla collaborazione di istituzioni, associazioni, fondazioni o imprese attive, impegnate o che intendono impegnarsi e collaborare sul fronte della cooperazione.

- Formazione professionale. L'Università supporterà il Comune nella predisposizione e nella realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla qualificazione delle risorse umane e del territorio.

- L'Università si impegna a promuovere ai propri allievi argomenti per tesi di laurea su temi della cooperazione di comune interesse.

Art. 3

Modalità di attuazione delle attività

Le azioni e attività, oggetto della collaborazione, quando necessario, avverranno mediante l'attivazione di Atti Esecutivi Bilaterali da concordare di volta in volta nello spirito della presente Convenzione.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli Atti Esecutivi Bilaterali, anche se non espressamente specificato negli stessi e si impegnano a svolgere le attività, oggetto degli Atti Esecutivi, secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.

Per la corretta attuazione degli Atti Esecutivi Bilaterali, potranno essere individuate da entrambe le Parti determinate figure di riferimento; tali figure avranno l'obbligo di riferire periodicamente ai rispettivi responsabili scientifici della presente Convenzione l'attività svolta nell'ambito dei seguenti Esecutivi.

Per la sostituzione dei referenti dei singoli Atti Esecutivi Bilaterali la comunicazione scritta sarà inviata a cura dei responsabili scientifici della presente Convenzione.

Art. 4

Centro Servizi "Dente Piaggio"

Il Comune, nell'ambito della presente collaborazione, intende mettere a disposizione i locali al Piano terra e al 1° piano dell'edificio destinato a Centro Servizi "Dente Piaggio" posto in V.le Rinaldo Piaggio - Pontedera, per:

- una Foresteria destinata all'accoglienza di ospiti stranieri dell'Università di Pisa quali studenti, dottorandi, ricercatori e docenti (1° piano);
- un laboratorio per la cooperazione internazionale (1° piano);
- un punto segreteria studenti (piano terra);
- aule didattiche per il corso di laurea in infermieristica (piano terra).

Nel caso in cui si proceda con la gestione della Foresteria in proprio e non in concessione, l'Università si impegna a trasmettere al Comune gli incassi provenienti dall'utilizzo delle camere della Foresteria, previa trattenuta la cui entità sarà definita nell'Atto Esecutivo Bilaterale.

Le attività sopra elencate saranno rese operative con specifici Atti Esecutivi Bilaterali da perfezionarsi prima della messa a disposizione dei locali da parte del Comune.

Art. 5

Riservatezza

Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione nei limiti di legge, nonché a non eseguire e a non permettere che gli altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venute in possesso in ragione degli incarichi attivati in attuazione della presente Convenzione.

Pertanto le Parti si impegnano a diffidare i propri membri, il proprio personale e tutti

~~coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente~~
Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 6

Responsabili della Convenzione

Il Comune indica come proprio referente e responsabile della presente Convenzione Marchetti Maria Grazia, responsabile dell'Ufficio Cooperazione Internazionale e come responsabile scientifico il Vicesindaco Dr. Massimiliano Sonetti.

L'Università indica come proprio referente e responsabile della presente Convenzione la dott.ssa Cristina Orsini, responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e come responsabile Scientifico la prof.ssa Alessandra Guidi, Prorettore all'internazionalizzazione.

La sostituzione o delega dei responsabili della presente Convenzione potrà avvenire per iniziativa di ciascuna Parte tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 7

Durata, Recesso e Modifiche

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della sua stipula e avrà durata di 5 anni a partire da tale data.

L'eventuale rinnovo della presente Convenzione dovrà avvenire a mezzo di accordo scritto tra le Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, ciascuna di esse avrà facoltà di recedere dalla Convenzione stessa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata AR, con preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso dalla presente Convenzione non comporta necessariamente la risoluzione degli Atti Esecutivi Bilaterali eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Atti Esecutivi Bilaterali, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino al completamento delle



attività in essi disciplinate o verranno terminati in accordo alle modalità di recesso contenute negli Atti Esecutivi Bilaterali stessi.

Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 8

Trattamento

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi alla presente Convenzione, saranno trattati da entrambe le Parti per le finalità proprie del rapporto secondo la normativa vigente (l. 675/96 e successivi regolamenti). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta, esplicitando soggetti ed ambiti interessati.

Art. 9

Registrazione

La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del d.p.r. 131/1986.

Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642.


Il presente atto, redatto in duplice originale, si compone di n. 8 pagine intere.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DI PISA

Il Rettore

prof. Massimo Augello



COMUNE DI PONTEDERA

Il Sindaco

avv. Simone Millozzi